

False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate segnala una **nuova campagna di phishing** indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate con l'intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.

La mail in questione, proveniente da un indirizzo **email non istituzionale**, presenta come oggetto "**Foglio prospetto AGE**" e informa l'utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L'Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.

In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall'Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina "Focus sul phishing" o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell'anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L'Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.

In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall'Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina "Focus sul phishing" o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)

[7667_Allegato_A.jpg](#)

[Download](#)

[7669_Allegato_B.jpg](#)

[Download](#)

[7671_Allegato_C.jpg](#)

[Download](#)

La mappa delle agevolazioni per i bonus edilizi

Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie "tradizionali": dal bonus barriere architettoniche fino all'Ecobonus.

Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Bonus verde	36%	Soggetti IRPEF privati	Sistemazione di verde e giardini: <ul style="list-style-type: none"> • Sistemazione a verde di aree scoperte private di <ul style="list-style-type: none"> - edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o - recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili 	NO	31.12.2024
	10 anni				
	€ 5.000 spesa massima UI				
Bonus mobili	50%	Soggetti IRPEF	Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.: <ul style="list-style-type: none"> • mobili • elettrodomestici nuovi • forni di classe non inferiore alla classe A <ul style="list-style-type: none"> • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di <ul style="list-style-type: none"> • classe non inferiore alla classe E • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F 	NO	31.12.2024
	10 anni				
	€ 8.000 per il 2023 € 5.000 per il 2024				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Bonus casa	50%	Soggetti IRPEF	<p>Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo • Ristrutturazione edilizia • Manutenzione ordinaria su parti comuni • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (<u>risoluzione AdE n. 206/2007</u>) 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	10 anni				
	€ 96.000 Spesa max per UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Sismabonus	50%	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex <u>comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020</u> accedono al Supersismabonus	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (<u>risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017</u>) 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	5 anni				
	€ 96.000 Spesa max per UI				
Ecobonus	50%	Soggetti IRPEF e IRES	Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione: <ul style="list-style-type: none"> • Serramenti e infissi • Schermature solari • Caldaie a biomassa • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	10 anni				
	Variabile € 30.000 – € 60.000				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Ecobonus	65%	Soggetti IRPEF e IRES	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di isolamento termico dell'involucro <ul style="list-style-type: none"> • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto • Riqualificazione globale dell'edificio <ul style="list-style-type: none"> • Generatori di aria calda a condensazione • Pompe di calore • Scaldacqua a PDC • Collettori solari • Generatori ibridi <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di building automation • Microgeneratori 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	10 anni				
	Variabile € 30.000 – € 60.000 – 100.000				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Sismabonus	70%	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex <u>comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020</u> accedono al Supersismabonus	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (<u>risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017</u>) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	5 anni				
	€ 96.000 Spesa max per UI				
Ecobonus condomini	70%		<ul style="list-style-type: none"> Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25% La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (<u>risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017</u>) 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	10 anni				
	€ 40.000 Spesa max per UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Barriere architettoniche	75%	Soggetti IRPEF e IRES Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata	<ul style="list-style-type: none"> Interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del <u>D.M. n. 236/1989</u>. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate. La spesa massima è di: <ul style="list-style-type: none"> € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti, € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI, € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2025
	5 anni				
	Variabile € 50.000 – € 40.000 x UI € 30.000 x UI				
Sismabonus condomini	75%	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex <u>comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020</u> accedono al Supersismabonus	Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	5 anni				
	€ 96.000 Spesa max x UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Ecobonus condomini	75%	Soggetti IRPEF e IRES	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	10 anni				
	€ 40.000 Spesa max x UI				
Sismabonus	80%	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex <u>comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020</u> accedono al Supersismabonus	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (<u>risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017</u>) 	Sì se titolo edilizio entro il 16.2.2023	31.12.2024
	5 anni				
	€ 96.000 Spesa max x UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Eco-Sismabonus condomini	80%	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera 	Sì se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023	31.12.24
	10 anni				
	€ 136.000 Spesa max x UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Sismabonus condimini	85%	Soggetti IRPEF e IRES. I soggetti ex <u>comma 9 art. 119</u> D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni dei condomini • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell'opera come la tinteggiatura, l'intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (<u>risoluzione AdE n. 147/E del 29 febbraio 2017</u>) Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	Sì se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023	31.12.2024
	5 anni				
	€ 96.000 Spesa max x UI				

Bonus	Detrazione, durata e limite di spesa	Beneficiari	A cosa si applica e descrizione	Cessione credito / sconto in fattura	Scadenza
Eso-Sismabonus condomini	85%	Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione: <ul style="list-style-type: none"> • Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico 	Sì se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023	31.12.2024
	10 anni				
	€ 136.000 Spesa max x UI				
	15 anni				
	€ 96.000 Spesa max x UI				

Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023

Entro il prossimo 2 ottobre, fatte salve **eventuali proroghe**, i registratori telematici e i Server RT dovranno essere aggiornati per consentire l'attuazione della c.d. "lotteria degli scontrini istantanea", il nuovo concorso collegato agli acquisti al dettaglio che si affiancherà all'attuale lotteria a estrazioni differite.

Allo stato attuale, la data di avvio della lotteria

istantanea, introdotta dall'art. 18 comma 4-*bis* del DL 36/2022, non è ancora nota. Si attende infatti il **provvedimento interdirettoriale** (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione (*cfr.* news del Garante privacy 4 agosto 2023). L'Agenzia delle Entrate, però, ha fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi – compresa la procedura web Documento commerciale on line – dovranno essere adeguati (prov. n. 15943/2023).

Per partecipare alla lotteria, infatti, dal punto di vista operativo, sarà sufficiente che gli acquirenti scarichino un'applicazione denominata "Gioco legale" e scansionino mediante il proprio smartphone un **codice bidimensionale** riportato sui documenti commerciali. Tale codice "conterrà" tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell'esercente). In caso di vincita, l'app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni. I **registratori telematici**, dunque, dovranno essere aggiornati in modo da poter generare e stampare il suddetto codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a un euro pagati interamente in modalità elettronica. La app assocerà il codice lotteria del cliente all'acquisto effettuato e, in mancanza di tale codice, ne creerà uno nuovo che abbinerà all'acquisto.

Invece, nel caso in cui l'acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere, comunicando il proprio codice lotteria, quest'ultimo dovrà essere indicato sul documento. A tal proposito, è bene sottolineare che qualora l'esercente **rifiuti** di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, il cliente ("persona fisica") potrà segnalare tale circostanza in un'apposita sezione del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza "nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione" (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).

Si ricorda che possono partecipare le sole **persone fisiche** maggiorenni residenti in Italia, che usano metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari; è ammessa,

tuttavia la partecipazione anche nell'ipotesi in cui, ad esempio, i fondi provengano da un conto corrente intestato a un componente del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).

Va poi segnalato che, al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è stato previsto, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla **rilevazione** dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d'imposta (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.

Il credito può essere usato **in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, indicando sul modello F24 il codice "7032" (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023), e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni "orizzontali").

Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all'atto del conferimento della delega F24, e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta **incapiente** rispetto all'importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.

Ai fini del beneficio, occorre inoltre che il **pagamento del corrispettivo** relativo alla fattura d'acquisto sia eseguito "con modalità tracciabile", ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).

Per quanto concerne la **tempistica**, il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al

mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l'adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.

Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'uso.

(MF/am)

Crediti di imposta energia elettrica e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo anticipato al 15 novembre 2023

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe (non ancora ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ma contiene, tra le altre, una proroga al contrario.

E' infatti previsto l'anticipo dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono **usufruire**, tramite compensazione o cessione, del **credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas**, in relazione al **primo e al secondo trimestre 2023**.

L'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito provvedimento la data entro la quale si dovranno comunicare le eventuali cessioni dei crediti per chi volesse avvalersi di

questa possibilità.

(RP/rp)

Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.

La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

I termini della proroga sono contenuti nel DM "Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81" pubblicato nella GU n. 212, dell'11 settembre 2023.

Il Decreto distingue tali interventi di **manutenzione** da quelli di **sorveglianza**: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza

vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)

Officina cinema 2023: mercoledì 4 ottobre “Smetto quando voglio”

Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 21, presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco (via Parini 16), si terrà la seconda proiezione del cineforum che quest'anno tratta della tematica **giovani e lavoro**.

Il film in programma è **“Smetto quando voglio”** di Sydney Sibilia (2014), la trama: che cosa succede quando la passione si infrange contro la realtà? Cosa si è disposti a fare per vivere e per farsi strada? Alcuni giovani ex ricercatori universitari sono disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all'esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un'idea, non proprio convenzionale.

Per prenotare il proprio posto al cinema [CLICCARE QUI](#)

(AM/am)

Report indagine centro studi su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Riportiamo i risultati dell'indagine realizzata dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia realtiva al tema intelligenza artificiale e digitalizzazione.

Al questionario hanno partecipato le associate ad Api Lecco Sondrio.

Per leggere il report [cliccare qui](#)

(AM/am)

Egitto: webinar di presentazione del mercato lunedì 2 ottobre ore 11

Confapi organizza per lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 11, il webinar di presentazione degli incentivi che il governo egiziano e in particolare l'Agenzia di Sviluppo delle micro, medie e grandi imprese egiziane (MSMEDA) e il Centro egiziano per l'ammodernamento dell'industria (IMC), hanno messo in atto con l'obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.

Durante l'incontro saranno illustrati gli strumenti attualmente disponibili in diverse zone economiche, in particolare nei settori dell'industria automobilistica, dell'energia, dei macchinari, degli elettrodomestici,

dell'ICT, del tessile e del cuoio.
 La lingua dei lavori sarà l'inglese.

Duration	Topics and speakers
4 - 5 minutes	Introduction- Confapi
15 Minutes	Presentation by the Egyptian Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA)'s Speakers: <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Amira Kader – Head of International Cooperation – MSMEDA • Ms. Ghada Nour- Head of Marketing Department – MSMEDA
15 Minutes	Presentation by the Egyptian Industry Modernization Center (IMC). Speakers: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Hazem Sabry – Head of Strategies and Institutional Sustainability – IMC
15 Minutes	Presentation by CONFAPI
30 - 40 minutes	Q&A session
5 Minutes	Wrap-up and closing remarks

Questo [link](https://us06web.zoom.us/j/99406644737?pwd=Y0t4YjVUb2dSWWJjVUw4NmtHQ2pLQT09) per partecipare:

Meeting ID: 994 0664 4737

Passcode: 860164

(MP/am)

Modello 0t23: presentazione video delle novità per le imprese

Come si anticipava con la [circolare API n.438 del 31/08/2023](#) è disponibile il modello OT23 del 2023, con scadenza febbraio 2024.

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul [sito Inail](#) e consultabili anche in allegato alla presente circolare.

Il breve video (per vederlo [CLICCARE QUI](#)) presenta brevemente le misure più interessanti di questo modello, da mettere in campo entro la fine dell'anno per ottenere lo sconto sul premio INAIL. Sulla base della dimensione aziendale si può ottenere uno sconto compreso fra 500 e 5000 euro, motivo per il quale si incoraggiano le imprese che non lo abbiano mai preso in considerazione ad utilizzarlo. Api Può fornire consulenza a riguardo.

Si allega la presentazione ppt che viene mostrata nel video.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo gratuito, ma può anche:

1. aiutarvi nella preparazione dei documenti (contributo da preventivare)
2. caricare la documentazione probante che l'azienda prepara in autonomia (gratuito)

Nel caso desideriate avvalervi e quantificare questo servizio potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)

[7641_N.L._tt_-_Modello_OT23_Settembre_2023_pres_ppt.pdf](#)

[Download](#)

Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare

L'accidentale distruzione di beni e di documenti contabili, dovuta al verificarsi di calamità naturali, è un avvenimento significativo che necessita di un'accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.

L'avvicinarsi sempre più frequente di **episodi calamitosi** all'interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi meteorologici che hanno interessato l'Emilia Romagna, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le **procedure da rispettare** da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.

La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovvero:

- la prima, è che l'Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
- la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest'ultimo dall'onere della

prova poiché, a norma dell'articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l'accertamento induttivo è sempre possibile anche *“quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”*.

Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rinvenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato l'onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.

Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.

L'articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un'intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l'Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.

Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall'articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l'articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale *“La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto e` provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione*

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato".

In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:

- attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.

Stando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E/2006, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all'Agenzia delle entrate, ma deve essere esibita, se richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:

- al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
- al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
- alla eventuale nuova stampa dei registri

contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;

- a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.

Infine, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire determinate e specifiche procedure per certificare la distruzione accidentale dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.

(MF/am)